



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE PER SPAZI DI RISTORO E COMMERCIALI ALL'APERTO

Adunanza del giorno _____ novembre 2011

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____
Pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante elementi di arredo urbano e/o dehors. Vengono altresì determinati i criteri per l'inserimento ambientale degli elementi di arredo e dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse, nonché le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Comunale per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 02.03.1995 n. 10, per quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 2 DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per "arredo urbano" tutti gli elementi (ad es. sedie, pedane, tavoli, ombrelloni, fioriere, lampade per riscaldamento) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali;
 - b) per "dehors" l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, commerciali ed artigianali;
 - c) per "autorizzazione" l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio, dell'esercizio commerciale o artigianale, all'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors.

Art. 3 AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione, di un esercizio commerciale e di un'attività artigianale che intenda collocare, su suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, elementi di arredo urbano e/o un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, giusto quanto in materia disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. L'autorizzazione è temporanea e concessa di massima per periodi della durata di mesi 6 (sei), rinnovabile e pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza, nei termini di cui al terzo comma.

Possono essere concesse autorizzazioni di diverso contenuto:

- a) che danno diritto a collocare sul suolo pubblico elementi di arredo e/o dehors per tutto il periodo di concessione;
- b) che danno diritto a collocare sul suolo pubblico elementi di arredo e/o dehors solo in alcuni giorni e/o orari durante il periodo di concessione, restando obbligati gli autorizzati a rimuovere ogni elemento di arredo e/o del dehors nei giorni e negli orari esclusi.

Nell'autorizzazione, potranno essere previste ulteriori e particolari prescrizioni.

3. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, 30 giorni prima della data di installazione, il richiedente dovrà presentare al Comune, formale istanza in bollo, indirizzata all'Ufficio SUAP, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche del dehors siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui le strutture vengono ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate dei mezzi pubblici, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc... Gli elaborati dovranno essere redatti da un tecnico abilitato alla professione;
 - b) relazione scritta;
 - c) depliant di tutte le suppellettili e degli elementi di arredo;
 - d) fotografie a colori (formato minimo cm. 10x15) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - e) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio.
4. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente solo quando gli elementi di copertura siano comunque visibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico.
5. Il dehors autorizzato, inoltre, dovrà a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione o dell'esercizio commerciale o artigianale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, ovvero l'area sia interessata da manifestazioni pubbliche di rilievo, ovvero a richiesta insindacabile dell'Amministrazione Comunale.
6. In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello collocato nel periodo immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione indicata nel secondo comma.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ovvero al di fuori dei giorni e degli orari indicati nella stessa, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso entro il termine massimo di 5 giorni dalla scadenza fatta eccezione per l'occupazione con soli tavolini e sedie che devono essere rimossi immediatamente .

Art. 4

FOTOGRAFIE E RINNOVO

1. Entro 10 giorni dalla data di avvenuta installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare al Comune idonea documentazione fotografica della struttura installata (almeno 2 foto a colori formato 10x15).
2. La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 5

CONDIZIONI ED OBBLIGHI PER L'OCCUPAZIONE

1. L'ambito su cui è possibile esercitare l'occupazione è limitato alla proiezione delle mura perimetrali che delimitano i locali dell'attività del richiedente, salva l'acquisizione del benessere dei proprietari /titolari dei locali confinanti.
2. In tutti i casi, il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

- In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:
- a) in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - d) nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali. Nel caso in cui il marciapiede sia inferiore a 2 metri il dehors può essere installato sulla sede stradale ove ricorrano i presupposti, lasciando libera la sede del marciapiede;
 - e) la profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiede, è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente punto d); in tutti i casi deve essere lasciato almeno uno spazio sufficiente al transito dei mezzi di soccorso;
 - f) è inoltre consentita l'installazione di dehors temporanei che occupino la carreggiata qualora la stessa risulti inserita in aree con limitazioni del traffico, nei giorni e negli orari in cui vige tale limitazione.
3. I soggetti autorizzati dovranno tenere pulita tutta l'area occupata.
 4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esibire l'atto in originale ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
 5. Eventuali danni alla pavimentazione ed alle essenze arboree saranno ripristinati a cura del Comune e successivamente addebitati al titolare dell'autorizzazione, ovvero all'occupante di fatto.

Art. 6

CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area del dehors può essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi, tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto. Potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di una pavimentazione a carattere temporaneo, purché risulti di facile ed immediata rimozione in modo da non richiedere alcun intervento sulla sede stradale sia veicolare che carrabile.
2. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il preventivo nulla osta degli enti preposti.
3. Dovrà essere prodotta apposita certificazione di rispondenza alle vigenti norme di sicurezza degli impianti per le strutture con alimentazione elettrica autonoma o dipendente dal locale.

Art. 7

TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE NEL CENTRO ABITATO

1. I dehors devono essere adeguati al contesto urbano, evitando manufatti, suppellettili di scarso pregio e di finiture non adeguate e con colori di tonalità non in contrasto con il rattan naturale.
2. Sono esclusi gazebo realizzati con strutture portanti in alluminio anodizzato e strutture metalliche che non siano opportunamente verniciate. Sono vietati tutti i materiali verniciati e/o trattati in superficie con tecniche e/o colorazioni non in armonia con il contesto del luogo. All'interno del Centro Storico, così come delimitato dal *Piano di Recupero dell'Antico Nucleo Abitato*, le strutture portanti del dehors, visibili dagli spazi esterni, devono essere realizzate in legno o metallo; le superfici in legno devono essere trattate con sistemi che non diano l'effetto lucido o satinato; quelle in metallo devono essere verniciate con toni grigio scuri o neri. Nel perimetro del Centro Storico, negli spazi esterni è fatto divieto di utilizzare elementi di arredo che possano risultare dissonanti con il contesto urbano di riferimento; in particolare è tassativamente vietato l'utilizzo di tavoli e sedute di scarso pregio e di uso corrente realizzate,

ad esempio, in resina monoblocco o in legno non trattato del tipo pieghevole con seduta e spalliera a *stecche*.

In tutti gli ambiti urbani, in specifici contesti di particolare interesse, dovrà prestarsi la massima attenzione alla tipologia degli elementi da utilizzare ed alla specifica localizzazione dei dehors; infatti, dovrà essere garantita la piena ed assoluta visibilità di quinte e facciate monumentali come ad esempio chiese, edicole, statue, scorci panoramici, e qualsiasi altro contesto meritevole delle più ampie forme di salvaguardia.

3. I materiali di copertura e di chiusura perimetrale possono essere in tessuto, in tessuto impermeabile, policarbonati e pvc in genere e, comunque, in sintonia con le caratteristiche estetiche del contesto urbano. All'interno del Centro Storico dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali in tessuto e/o tessuto impermeabile con colorazioni pertinenti alle facciate degli edifici circostanti; per garantire l'illuminazione naturale, è consentita la realizzazione di oblò in materiale trasparente.

4. Gli ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie non devono avere scritte di marche pubblicitarie e i colori devono essere di tonalità dall'avorio al beige o di altre tonalità comunque in armonia con il contesto urbano.

5. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la documentazione tecnica in allegato alla domanda. In ogni caso il dehors non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.

7. L'Ufficio commercio potrà avvalersi della consulenza del settore II dell'Ente per valutare le istanze afferenti particolari condizioni che non siano specificatamente disciplinate dal presente regolamento; in tutti i casi il competente Comando di Polizia Municipale dovrà rilasciare uno specifico parere in merito alla rispondenza dell'installazione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di circolazione e sicurezza stradale.

Art. 8

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico viene rilasciata solo previo pagamento della relativa tassa, se dovuta, liquidata dai competenti uffici comunali, ovvero dal Concessionario del servizio.

Art. 9

DIVIETI

Limitatamente al centro storico, nello spazio pubblico o soggetto ad uso pubblico concesso all'esterno degli esercizi di somministrazione, commerciali e artigianali, è vietato il gioco delle carte e di qualsiasi altra attività che possa arrecare turbativa alla civile convivenza.

Art. 10

IDONEITÀ SANITARIA

Il titolare dell'esercizio autorizzato ad installare il dehors o che lo abbia installato su suolo privato è tenuto a presentare la prevista SCIA sanitaria quando ha per oggetto la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA

Il titolare dell'esercizio che provvederà all'installazione di un dehors, dovrà presentare certificazione attestante l'avvenuto pagamento del premio R.C.T. da parte di Istituto Assicurativo, fatta eccezione per chi occupi il suolo esclusivamente con tavoli e sedie.

Art. 12 SANZIONI

1 L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di scadenza o revoca di autorizzazione, comporterà le sanzioni previste dal Codice della Strada (art. 20, comma 4 e 5), nonché le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento Comunale, qualora applicabili.

2 Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. L'organo accertatore intima, sul verbale di contestazione, la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmette all'Ufficio Attività Produttive la relativa segnalazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Ufficio Attività Produttive emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 5 giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo sarà dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.

3 Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette al pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio di una somma pari a 185,00 euro da versare entro 60 giorni dalla notificazione della violazione amministrativa contestata a favore dell'amministrazione.

Art. 13 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'occupazione di cui al presente regolamento può essere revocata con provvedimento specifico e motivato, qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato all'occupazione. In tal caso, il titolare ha diritto ad un preavviso minimo di trenta giorni per liberare lo spazio occupato per effetto dell'autorizzazione. Tale termine decorre dalla data in cui l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.

2. L'autorizzazione può essere revocata, previo avvio del procedimento, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento ed alla legislazione vigente;
 - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - d) qualora sia dimostrato con prove certe, che l'occupazione è causa di disturbo alla quiete pubblica, salvo l'eliminazione delle cause stesse;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
 - f) qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 3.
3. L'autorizzazione potrà inoltre essere sospesa, con temporanea rimozione degli elementi di arredo e/o dei dehors, per interventi di manutenzione di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro del suolo o sottosuolo, ovvero quando l'area sia interessata da manifestazioni pubbliche di rilievo, ovvero a richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14 NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale cui è allegato.
2. Le occupazioni in corso secondo i criteri previgenti potranno essere rinnovate a condizione che il titolare dell'esercizio provveda ad adeguare la struttura come previsto dal presente regolamento.